

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL

RISO

ALLEGATO alla delib.cc.21 del 24 febbraio 1998

ART.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La coltivazione del riso nella Provincia di Alessandria è disciplinata dalle disposizioni del Presente Regolamento, oltre che dal T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal Regolamento generale per la risicoltura approvato con R.D. 29 marzo 1908, n. 157 e dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia.

ART.2 - DISTANZE MINIME E ZONE DI RISPETTO

1. Nella Provincia di Alessandria la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

- a) centri abitati a prevalente valenza residenziale, come da delimitazione effettuata dal Comune ai sensi del successivo comma 2
m. 150
- b) cimiteri, insediamenti produttivi, impianti sportivi, edifici per servizi pubblici, edifici di interesse storico od artistico così classificati dal PRG o da leggi vigenti
m. 50
- c) dai muri perimetrali delle abitazioni sparse
m. 30
- d) da abitazioni al servizio delle aziende agrarie risicole (la distanza deve essere compatibile con le modalità di approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui)
m. 10
- e) dagli aeroporti a traffico commerciale e civile e relative strutture
m. 200
- f) dai punti di captazione di acque destinate al consumo umano, pubbliche o comunque ad uso pubblico, fatta salva la facoltà di rideterminazione della fascia di rispetto ex art. 6 DPR 236/88
m. 200

2. Le distanze di cui al precedente comma 1, sub.a) si misura dal perimetro degli insediamenti effettivamente costruiti ed autorizzati.

Le distanze prescritte dai regolamenti di Polizia stradale ed idraulici nei confronti di strade, escluse le strade interpoderali e vicinali, ed argini devono essere osservate.

3. Limitatamente alle situazioni preesistenti, potranno essere consentite, in deroga per i casi sub.a), sub.b) e sub.c) di cui al precedente comma 1, distanze inferiori in relazione all'altimetria, alla configurazione ed alla natura dei terreni, in modo che i confini della zona di rispetto seguano le linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di una particella catastale non inferiore al 50% già coltivato a risaia sia soggetto a vincolo in quanto incluso nella zona di rispetto. Tale deroga non potrà essere comunque inferiore a m. 50 nel caso sub.a) e a m. 10 nei casi sub.b) e sub.c), fatta salva la compatibilità con le modalità di approvvigionamento idrico di smaltimento dei reflui.

4. In deroga a quanto previsto al punto 1) e ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, nella zona di rispetto è ammessa la coltivazione del riso in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso.

ART.3 - ADEMPIMENTI DEI COMUNI

1. Ogni Comune sul cui territorio siano presenti aree adibite a risicoltura già autorizzate, o che comunque abbia ricevuto richiesta di attivazione di nuove risaie, deve provvedere a proprie spese e con apposita deliberazione del Consiglio Comunale alla delimitazione delle zone di rispetto previste dall'art. 2.

L'atto deliberativo deve essere corredato di planimetria catastale, non superiore alla scala 1:5000, in cui siano riportati:

- la perimetrazione del centro abitato o dei centri abitati da sottoporre alla tutela di cui al comma 1, sub.a) dell'art. 2, tenuto conto della perimetrazione di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- la localizzazione dei cimiteri, degli insediamenti produttivi, degli impianti sportivi, degli edifici per servizi pubblici e di interesse storico od artistico di cui al comma 1 sub.c) dell'art. 2;
- la localizzazione degli aeroporti e relative strutture di cui al comma 1, sub.e) dell'art. 2;

- la localizzazione di fonti di captazione pubbliche e ad uso pubblico, di cui al comma 1, sub.f), dell'art.2 e l'eventuale documentazione relativa a successivi provvedimenti di rideterminazione delle aree di rispetto delle captazioni di acque destinate ad uso umano o ad uso pubblico, di cui all'art.6 del DPR 236/88;
- copia del PRGC vigente e di eventuali varianti in corso di approvazione.

2. La deliberazione del Consiglio Comunale corredata di tutta la documentazione tecnica di cui al precedente comma 1, deve essere trasmessa alla provincia entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del DPGR con il quale è stato approvato il presente regolamento.

3. I comuni dovranno provvedere alla destinazione di cui al precedente comma 1 almeno ogni 5 anni, o, comunque tutte le volte che eventuali varianti del PRGC o nuovi vincoli alla realizzazione o al mantenimento delle risaie derivanti da strumenti di pianificazione o a seguito di intervenute esigenze di tutela igienico-sanitaria, alterino le zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate le distanze previste al comma 1 dell'art.2. Ogni variazione deve essere trasmessa alla provincia.

ART.4 - NUOVE RISAIE

1. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il 30 novembre, presentare al Sindaco apposita dichiarazione nella quale siano indicati gli estremi dei terreni che si intendono destinare a risaia.

2. Il Sindaco provvede a:

- a) far verificare dal personale tecnico del Comune il rispetto delle distanze di cui all'art.2;
- b) pubblicare per 8 gg. consecutivi all'albo pretorio la dichiarazione, alla quale potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 gg. successivi, ai sensi dell'art.207 del T.U. delle leggi Sanitarie;
- c) inviare, entro il 30 dicembre, la dichiarazione e le eventuali relative osservazioni al responsabile dell'ufficio del Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Azienda regionale USL territoriale, il quale, potendosi avvalere della Commissione tecnico-sanitaria di cui al successivo art.10, compie le verifiche necessarie ad accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti e trasmette il proprio parere al Sindaco entro il 31 gennaio;
- d) notificare, entro il 10 febbraio, al richiedente l'autorizzazione od il diniego motivato all'attivazione della nuova risaia. Nel caso in cui il Comune non si esprima nel suddetto termine, la dichiarazione deve intendersi accolta.

3. Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte, con i relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi nei comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione o di revoca.

4. Ai fini del presente articolo la risaia si intende di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente praticata, tenuto conto della rotazione agraria.

ART.5 - DIVIETI

1. La coltivazione della risaia può essere vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitati, in base a motivato giudizio dell'azienda regionale USL competente per territorio.

2. Il Sindaco può richiedere all'Azienda regionale USL la constatazione di tale documento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che è decretata a norma degli artt.207 e 208 del T.U. delle leggi sanitarie vigenti.

3. Il Sindaco può ugualmente vietare la coltivazione di risaie quando queste danneggiano la stabilità delle strade e di altri pubblici edifici, o quando, per la loro particolare localizzazione, pur nel rispetto delle distanze prescritte, possano nuocere alla sicurezza delle persone od arrecare danni ad impianti tecnologici di interesse collettivo.

4. Il Sindaco ingiunge al conduttore la distribuzione delle risaie attivate in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorità, fissando un tempo temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra, ordina la distruzione delle risaie a spese del contravvenitore.

5. Il divieto della coltivazione delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo.

ART. 6 - OBBLIGHI

1. Ad ogni appezzamento coltivato a risaia dovrà essere assicurato, nei limiti consentiti dalla coltivazione del riso, un regolare deflusso delle acque per evitare la formazione diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

2. I terreni coltivati a risaia dovranno essere muniti, a cura dei conduttori, di un'efficiente rete di scolo fino all'immissione nei canali di riflusso. E' vietata la dispersione delle acque delle risaie nel sottosuolo ed ogni altra forma di coltivazione a bacino chiuso permanente.

3. I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

4. Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistente scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari od i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

5. in caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del T.U. delle leggi Sanitarie.

ART. 7 - RISO IN ASCIUTTA

1. Per la coltivazione del riso "in asciutta" si intende la coltivazione con irrigazione turnata per apersione, scorrimento ed infiltrazione, evitando nel modo più assoluto la sommersione continuata del terreno ed ogni lavorazione intesa ad impermeabilizzare il terreno.

2. le bocchette di scolo si devono obbligatoriamente aprire al più presto e, comunque, entro 12 ore dall'inizio dell'irrigazione.

3. La coltivazione del riso "in asciutta" è soggetta solo al presente articolo ed è esercitabile anche nella zona di cui all'art. 2.

4. Limitatamente alle zone di rispetto, la coltivazione del riso in asciutta è subordinata alla presentazione al Sindaco, entro il termine del 28 febbraio, di apposita comunicazione scritta in carta semplice.

In questo caso verrà osservata una fascia di rispetto dal perimetro del fabbricato di mt. 50 entro il quale sarà consentita la coltivazione del riso in asciutta ma l'effettuazione dei trattamenti dovrà avvenire entro e non oltre il 20 giugno. La comunicazione va annualmente rinnovata.

5. Ogni violazione in ordine a quanto previsto nei precedenti punti 1) e 3) del presente articolo, comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 8 - RISO CON SEMINA "IN ASCIUTTA"

1. Per coltivazione di riso con semina "in asciutta" si intende la coltivazione nella quale la semina viene effettuata mediante seminatrice a file su terreno non sommerso né impregnato d'acqua, nella quale, allorché la vegetazione ha ricoperto la superficie del terreno (circa alla metà di giugno) si procede ad allagamento del terreno con immissione e deflusso continuato di acqua.

2. la coltivazione del riso con semina "in asciutta" è assoggettabile alle procedure previste per la coltivazione tradizionale in risaia di cui all'art. 4 e a quanto contenuto all'art. 2.

ART.9 - PRESIDI SANITARI

1.L'impiego di prodotti chimici per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle malerbe dovrà avvenire secondo la vigente normativa in materia, con particolare riguardo alle limitazioni all'uso di alcuni principi attivi.

Entro il mese di marzo la Provincia redigerà un manifesto esplicativo circa le modalità di utilizzo dei presidi sanotari e contenente, altresì ulteriori disposizioni da osservarsi da parte degli operatori del settore.

Il manifesta verrà affisso in tutti i comuni risicoli della provincia.

ART.10 - COMMISSIONE TECNICO-SANITARIA

1.La commissione tecnico-sanitaria è composta:

- dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda regionale USL, o suo delegato, in qualità di presidente
- da un rappresentante del settore decentrato dell'Agricoltura, Alimentazione ed UMA
- da un tecnico competente in materia idraulica.

2. La commissione costituisce l'organo tecnico consultivo in ordine alla applicazione degli art. 2 e 4.

3.La commissione viene nominata dalla provincia entro i tre mesi dalla pubblicazione del B:U: della Regione Piemonte del DPGR di approvazione del presente regolamento.

ART.11 - VIGILANZA

1.Ferme restando, ai sensi dell'art.215 del T.U. delle leggi sanitarie, le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dagli Enti territoriali preposti alla tutela sanitaria ed ambientale.

2.Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, e delle altre normative vigenti al riguardo.

3.I proventi delle pene pecuniarie, derivanti dall'applicazione del T.U. delle leggi sanitarie e delle altre normative in vigore legate al present regolamento, sono introitate dal Comune competente per territorio.

ART.12 - NORME TRANSITORIE

1.tutte le risaie esistenti entro i limiti della zona di rispetto determinata ai sensi del presente regolamento dovranno essere soppresse entro 4 (quattro) anni dell'approvazione del regolamento provinciale.

ART.13 - DISPOSIZIONI FINALI

1.per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.